



CITTÀ DI BORGO SAN DALMAZZO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 210 DEL 15 SETTEMBRE 2026

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTI 2026 CONSORZI IRRIGUI

L'anno **duemilaventisei**, addì **quindici** del mese di **settembre**, alle ore **08:30**, nella solita sala delle riunioni, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Comunale**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. ROBBIONE Roberta - SINDACA	Sì
2. IMBERTI Clelia - VICE SINDACA	Giust.
3. ARMANDO Fabio - Assessore	Sì (da remoto)
4. BOAGLIO Armando - Assessore	Giust.
5. GALVAGNO Michela - Assessore	Sì
6. ROSATO Francesco - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	2

Partecipa alla riunione ai sensi del T.U.E.L. n. 267/2000, art.97, il Segretario Comunale Sig. **TOCCI Dr. Giuseppe**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **ROBBIONE Roberta SINDACA**, a seduta aperta, invita alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO

- che le attività del settore Agricoltura rientrano tra le funzioni proprie del Comune, esercitate per la propria comunità negli ambiti stabiliti in via generale dall'art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 267, ed allo stesso attribuite specificatamente da disposizioni di leggi statali e regionali e, in relazione ad esse, dallo statuto dell'ente. Elencazioni delle stesse sono previste dall'art. 21, comma 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e, in forma più ampia, dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194.
- come l'erogazione di contributi nel settore Agricoltura sia prevista e promossa dal vigente Regolamento sopra citato, a sostegno dello sviluppo economico ed in particolare: a concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune; a concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali; a concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale; **per contributi annuali a favore di associazioni o comitati e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.**
- il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici ad Enti e soggetti privati, adottato dal Consiglio Comunale in data 29 dicembre 1990 e considerato come l'art. 6 del citato Regolamento, fissando nel 31 marzo di ogni anno il termine utile per la presentazione delle istanze di contributo, prevede altresì la facoltà, per la Giunta Comunale, di rivedere o modificare in corso d'anno la predetta scadenza.
- le domande prodotte da parte dei consorzi irrigui di Borgo San Dalmazzo, finalizzate ad ottenere contributi ordinari nel settore Agricoltura pervenute nei i termini previsti dal citato regolamento.

CONSIDERATO inoltre che tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni ammesse è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, pertanto, deve rientrare nelle competenze dell'Ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico (SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA - LOMBARDIA/146/2019/PAR);

VISTO l'art. 3 e 13 del T.U.E.L. i quali precisano che i Comuni sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà, nonché che spettano ai Comuni tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio in particolare nei settori dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;

RITENTUTO che, ai sensi del vigente regolamento comunale per la concessione di contributi tale iniziativa rientri tra le attività per la tutela dei valori ambientali e più in generale per lo sviluppo economico in quanto l'attività posta in essere dai consorzi irrigui prevede tra i beneficiari produttori agricoli, commercianti e soggetti privati che indubbiamente traggono una utilità economica dalla gestione dei corsi d'acqua destinati all'irrigazione;

ACQUISITA al prot. n. 6652 del 16/03/2026 la domanda di contributo ordinario, presentata dalla Partecipanza Irrigua Bealera Praverio nella persona del presidente Viale Aldo;

ACQUISITA al prot. n. 6653 del 16/03/2026 la domanda di contributo ordinario, presentata dal Consorzio Irriguo Bealera Gerbina nella persona del presidente Landra Franco Antonio;

ACQUISITA al prot. n. 6654 del 16/03/2026 la domanda di contributo ordinario, presentata dal Consorzio Irriguo Bealere Piattona e David nella persona del presidente Colombero Bruno;

ACQUISITA al prot. n. 6656 del 16/03/2026 la domanda di contributo ordinario, presentata dal Consorzio Irriguo Ramo Stura nella persona del presidente Dalmasso Franco;

VISTI i programmi di attività per il 2026 allegati alle richieste di contributo e valutato che con tali progetti si raggiunge la finalità di tutelare l'ambientale ed il territorio;

RICHIAMATO l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 il quale prevede che:

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

RICHIAMATO il regolamento comunale per la concessione di contributi ed in particolare gli articoli 14 il quale in relazione all'attività ordinaria di enti e associazioni prevede che:

- Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art.10, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per l'anno successivo a quello per il quale l'ente o Associazione ha fruito del contributo del Comune, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.
- Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune di beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
- L'erogazione dei contributi finanziari avviene nel rispetto della legislazione contabile vigente, alla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso. E' consentita l'erogazione di acconti fino al massimo del 50% del contributo concesso.
- I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente o dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

e l'art.16 del regolamento comunale il quale prevede che:

- Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

- Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto ed obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
- La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

RITENUTO infine che, secondo quanto ripetutamente statuito dal Collegio contabile (Corte dei Conti) non sia necessario nel caso di specie procedere alla disamina dei complessivi bilanci dell'ente sussidiato in quanto detto contributo è finalizzato alla esclusiva copertura delle sole cc.dd. "spese vive" sostenute dal Comitato e che, per tale ragione, dette spese dovranno essere puntualmente rendicontate dal concessionario al Comune;

VISTA la disponibilità di bilancio;

ACQUISITI i pareri tecnico e contabile, favorevolmente espressi da parte dei competenti Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

CON votazione unanime e favorevole resa nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di concedere un contributo ordinario di euro 6.000,00:

ANNO ESIGIBILITA'	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO/ARTICOLO
2026	16	1	1	104	5000 / 2 / 2

BENEFICIARIO	IMPORTO CONTRIBUTO
PARTECIPANZA IRRIGUA BEALERA PRAVERO	€ 1.000,00
CONSORZIO IRRIGUO BEALERA GERBINA	€ 500,00
CONSORZIO IRRIGUO BEALERE PIATTONEA E DAVID	€ 1.500,00
CONSORZIO IRRIGUO RAMO STURA	€ 3.000,00
TOTALE	€ 6.000,00

3. Di dare atto che con la presente vengono osservati i criteri e le modalità di cui al Regolamento comunale citato;
4. Di dare mandato ai Responsabili dei Servizi interessati per l'attuazione della presente deliberazione secondo gli indirizzi indicati in premessa;
5. In attuazione dei canoni di trasparenza ed imparzialità che devono sempre caratterizzare l'agire pubblico (vd. TAR Milano, Lombardia, sez. I, 29/01/2014, n. 330; Corte dei Conti, sez. contr.,

10/05/1993, n.76) e in relazione all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che impone la pubblicazione degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici o privati si dispone la pubblicazione della presente deliberazione sull'Albo Pretorio Comunale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente*
ROBBIONE Roberta

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente*
TOCCI Dr. Giuseppe

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
